



**COMUNE DI RIBERA**  
Libero Consorzio Comunale Agrigento  
IV° Settore - Polizia Municipale

Ordinanza Ingiunzione n. 01 del 13/01/2024

L'anno 2024 il giorno 13 del mese di Gennaio presso gli uffici del Corpo di Polizia Municipale, sito in Ribera nella Via Brunelleschi n. 2, il Comandante f.f. P.O. del IV° Settore – Polizia Municipale, Commissario Ciro Ruvolo ha adottato la seguente determinazione:

ORDINANZA INGIUNZIONE n. 01 del 13/12/2024 ( art 18 legge 24-11-1981, n. 689)	
Generalità del Trasgressore	<u>Autore della violazione</u> : sig. Omissis <u>Obbligato in solido</u> : lo stesso
Natura dell'infrazione	Violazione Art. 20 c. 2 L.R. 18/95 Violazione accertata in data 25/09/2020 alle ore 10,20 a Ribera nel C.so Umberto I nei pressi del mn.c. 61, da personale della Polizia Municipale di Ribera, per aver esercitato il commercio su area pubblica senza il rispetto dei tempi di sosta.
Sanzione amministrativa	Art. 20 c. 2 L.R. 18/95
Autorità procedente	Comandante f.f. P.O. Commissario Ciro Ruvolo Responsabile del Procedimento: Ispettore Capo Carmelo Novara
Rapporto (art. 17 L. 689/81) Contestazione/notificazione (art. 14 L. 689/81)	Verbale di accertamento e contestazione n. 09 del 25/09/2020 per la violazione Art. 20 c. 2 L.R. 18/95. La sanzione di cui sopra è stata contestata immediatamente all'autore della violazione.

Il Comandante f.f. P.O. del IV° Settore – Polizia Municipale

VISTO:

- l'art 107 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 riguardante le competenze dei dirigenti all'emanazione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTI

- gli atti d'ufficio;

RICHIAMATI:

- l'art. 20 comma 1° della L.R. 18/1995;
- l'art.18 della Legge 689/81 che individua il Comune di Ribera quale autorità competente ai fini del procedimento in discorso ovvero per l'emanazione dei provvedimenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge;

PREMESSO CHE:

- in data 25/09/2020 personale della Polizia Municipale ha accertato e verbalizzato l'infrazione su meglio descritta in violazione dell'Art. 20 c. 2 L.R. 18/95, per aver esercitato il commercio su area pubblica senza il rispetto dei tempi di sosta. .
- il verbale di contestazione n. 9 del 25/09/2020 redatto da personale della Polizia Municipale, individua il trasgressore e l'obbligato in solido, le cui generalità sono indicate nell'intestazione del presente provvedimento, e non identifica ulteriore persone obbligate in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria;
- si da atto che il processo verbale di accertamento è stato contestato immediatamente all'autore della violazione come su indicato;
- che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

RILEVATO CHE:

- il processo verbale di accertamento individua che vi è stata la violazione dell'Art. 20 c. 2 L.R. 18/95 che prevede, per il caso in specie, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad un minimo di € 103,29 fino ad un massimo di € 516,46 e che ai sensi della L. 689/81, è ammesso il pagamento in misura ridotta di € **172,00** (entro 60 giorni dall'accertamento), quale importo più favorevole alla stessa;

- non risulta agli atti che sia avvenuto, nel termine dei 60 giorni dalla notificazione o contestazione, il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 11 della L. 689/81;
- non risulta agli atti che il trasgressore abbia trasmesso scritti difensivi o documenti, ai sensi dell'art. 18 c.1° della L.689/81, né ha fatto richiesta di essere sentito dall'autorità;
- sono state osservate le disposizioni di legge sulla contestazione e notificazione.

VALUTATE le modalità di calcolo del quantum della sanzione da irrogare specificate nel verbale di accertamento e contestazione del 25/09/2020 redatto da personale della Polizia Municipale;

RITENUTO che le stesse sono condivisibili, ai sensi dell'art. 11 della L.689/81, poiché tengono nella giusta considerazione:

- la gravità della violazione desunta da ogni circostanza del caso concreto;
- l'opera svolta dal trasgressore per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze dannose della violazione e quindi del ravvedimento dimostrato dall'autore dopo il fatto.

RITENUTO:

- di dover procedere ai sensi dell'art 18 della L. 689/81;
- che le motivazioni del presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 3 della L. 241 del 07/08/1990 e s.m.i. sono state dettagliatamente espresse nei presupposti di fatto e nelle ragioni giuridiche sopra esposte;
- che la motivazione per "*relationem*" è pienamente legittima in quanto le ragioni alla base del provvedimento sono esplicitate mediante il riferimento al Processo Verbale di accertamento che, in quanto notificato al trasgressore o/a obbligato in solido, è entrato nella sua sfera di conoscibilità legale e quindi nella sua disponibilità;
- non applicabili i termini generali dell'art. 3 c. 3, della Legge n. 241 del 07/08/1990, in quanto incompatibili con quelli previsti per il procedimento sanzionatorio della legge 689/81, che risulta legge speciale, organica e compiuta;
- che non sono trascorsi i termini di prescrizione di cui all'art. 28 della legge 689/81;

#### ORDINA

di versare la somma di € 172,00 (€ centosettantadue/00) quale sanzione amministrativa pecuniaria contemplata dalla violazione in premessa richiamata ed € 9,80 per spese di notifica del presente atto, per un totale di € 181,80;

#### INGIUNGE

al predetto trasgressore di provvedere al pagamento della somma complessiva pari ad **€ 181,80 (euro centoottantuno/80)** comprensiva di € 172,00 per sanzione amministrativa pecuniaria ed € 9,80 per spese di notifica del presente atto, mediante versamento su C/C postale n. 229922 intestato al Casiere della Banca Unicredit di Agrigento (ex Banco di Sicilia), Ufficio di Cassa Regione Siciliana, entro 30 giorni dalla notificazione del presente atto, significando che in difetto si procederà all'esecuzione forzata di cui all'art. 27 della legge 689/81.

Nella causale dovrà specificare: "*PV di accertamento e contestazione n. 9 del 25/09/2020 – Ordinanza Ingiunzione n.01 del 13/01/2024*".

Di notificare il presente provvedimento al trasgressore e all'obbligato in solido;

Di pubblicare il presente atto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari e/o il riferimento a dati sensibili, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo il disposto del D.Lgs. n.196/03 in materia di protezione dei dati personali, integralmente all'albo pretorio;

Di dare atto che, avverso la presente Ordinanza ingiunzione di pagamento è ammessa, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione, opposizione ai sensi e con le modalità di cui all'art. 22 della L. 689/81 al Giudice di Pace di Ribera.

Di dare, altresì, atto che il presente provvedimento verrà inserito nel fascicolo delle Ordinanze Ingiunzioni, tenuto presso il Comando di Polizia Municipale.

Il Responsabile del Procedimento  
f.to Isp. capo Carmelo Novara

Il Comandante f.f. P.O.  
f.to Commissario Ciro Ruvolo